

## Piano di previdenza «Pensionamento anticipato (PEAN)»

Questo piano di previdenza è parte integrante del regolamento di previdenza e delle disposizioni «Pensionamento anticipato (PEAN)». Il regolamento di previdenza, le disposizioni «Pensionamento anticipato (PEAN)» e le informazioni sulle aliquote di conversione attualmente valide sono disponibili al sito [www.swisslife.ch/protect-peon](http://www.swisslife.ch/protect-peon).

### Indicazioni generali

Fondazione:	<b>Fondazione collettiva LPP Swiss Life</b>
Tipo di previdenza:	<b>Modello di prepensionamento / pensionamento anticipato a finanziamento collettivo</b>
Contratto:	<b>755841</b>
Gruppo di persone assicurate:	<b>Beneficiari di prestazioni della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (FAR)</b>
Entrata in vigore:	01.01.2025
Età per l'ammissione:	uomini: 60 / donne: 60
Età di riferimento regolamentare:	uomini: 65 / donne: 65 (secondo LPP) 1
Pensionamento anticipato:	non possibile
Pensionamento parziale:	non possibile
Pensionamento posticipato:	non possibile

#### Tassi d'interesse

sull'avere di vecchiaia obbligatorio:	I tassi d'interesse attuali sono disponibili al sito
sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio:	<a href="http://www.swisslife.ch/protect-peon">www.swisslife.ch/protect-peon</a> .

### Accrediti di vecchiaia

Definizione:	secondo il regolamento Fondazione PEAN
--------------	--

### Prestazioni assicurate

#### **Prestazioni di vecchiaia**

Tipo di prestazione:	Rendita di vecchiaia con opzione di liquidazione in capitale
Rendita per figli di pensionati:	20% della rendita di vecchiaia
Età finale rendita per figli di pensionati:	18 (secondo la LPP)

#### Aliquota di conversione

sull'avere di vecchiaia obbligatorio:	Le aliquote di conversione valide sono disponibili al sito
sull'avere di vecchiaia sovraobbligatorio:	<a href="http://www.swisslife.ch/protect-peon">www.swisslife.ch/protect-peon</a> .

#### **Prestazioni in caso di decesso dopo l'età di pensionamento ordinaria**

Rendita per coniugi o rendita per conviventi:	60% della rendita di vecchiaia
Rendita per orfani:	20% della rendita di vecchiaia
Età finale rendite per orfani:	18 (secondo la LPP)

#### **Prestazioni in caso di decesso prima dell'età di pensionamento ordinaria**

In caso di decesso in seguito a malattia o a infortunio, la rendita per coniugi o per conviventi ammonta al 60% e la rendita per orfani al 20% della rendita di vecchiaia calcolata al momento del decesso in base all'aliquota di conversione valida al momento della rispettiva età. Per il diritto a una rendita per orfani vale la stessa età finale come per le prestazioni in caso di decesso dopo l'età di pensionamento ordinaria. La parte non utilizzata per finanziare un'eventuale rendita per coniugi o per conviventi viene versata sotto forma di capitale di decesso.

#### **Prestazioni in caso d'invalidità prima dell'età di pensionamento ordinaria**

All'insorgere dell'incapacità di guadagno diventano esigibili le «prestazioni per la vecchiaia».

### Contributi

Il finanziamento si basa sulle *Disposizioni «Pensionamento anticipato (PEAN)»*.

### Altro

Modalità di pagamento della rendita:	trimestralmente in anticipo (01.01., 01.04., 01.07., 01.10.)
--------------------------------------	--

1 Per le donne: nate nel 1960: 64 anni; nate nel 1961: 64 ¼ anni; nate nel 1962: 64 ½ anni; nate nel 1963: 64 ¾ anni; nate dal 1964 in poi: 65 anni.

